

WEBINAR AIDC: Amministratori giudiziari



Le fasi della misura di prevenzione patrimoniale: la restituzione o la confisca - le attività connesse alla restituzione dei beni; la confisca e la destinazione dei beni

Restituzione



Restituzione

- Art. 23, comma 3 - All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari



Restituzione

- Art. 23, comma 3 All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari
- Art. 24, comma 2 Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi



Restituzione

- Art. 23, comma 3 All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari
- Art. 24, comma 2 Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi
- Art. 24, comma 2 bis Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca e' ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni

Restituzione

- Art. 27, comma 3 - I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.



Restituzione

- Art. 27, comma 6 - In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2



Restituzione

- Art. 27, comma 6 In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2
- Art. 27, comma 6 bis Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso



Restituzione

- Art. 28 - Revocazione della confisca



Restituzione

- Art. 35, comma 8 - L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43



Restituzione

- Art. 42, comma 3 - Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.



Restituzione

- Art. 43 - Rendiconto di gestione



Restituzione



Restituzione

Chi restituisce i beni



Restituzione

Chi restituisce i beni L'Amministratore Giudiziario



Restituzione

Chi restituisce i beni

Quando



Restituzione

Chi restituisce i beni

Criticità

Quando Provvedimento Definitivo



Restituzione

Chi restituisce i beni

Quando

Criticità

Come



Restituzione

Chi restituisce i beni

Quando

Criticità

Come Con uno o più verbali



Restituzione

Chi restituisce i beni

Quando

Criticità

Come

A chi



Restituzione

Chi restituisce i beni

Quando

Criticità

Come

A chi Ai legittimi titolari



Restituzione

Documentazione di riferimento



Restituzione

Documentazione di riferimento

Decreto/i di sequestro



Restituzione

Documentazione di riferimento

Decreto/i di sequestro

Verbali di sequestro PG



Restituzione

Documentazione di riferimento

Decreto/i di sequestro

Verbali di sequestro PG

Verbali di immissione in possesso



Restituzione

Documentazione di riferimento

Decreto/i di sequestro

Verbali di sequestro PG

Verbali di immissione in possesso

Autorizzazioni operazioni straordinarie e documentazione sottostante



Restituzione

Documentazione di riferimento

Decreto/i di sequestro

Verbali di sequestro PG

Verbali di immissione in possesso

Autorizzazioni operazioni straordinarie e documentazione sottostante

E/C Bancari



Restituzione

Documentazione di riferimento

Decreto/i di sequestro

Verbali di sequestro PG

Verbali di immissione in possesso

Autorizzazioni operazioni straordinarie e documentazione sottostante

E/C Bancari

Scritture contabili /situazioni contabili





Confisca

- Art. 45 - Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato



- Art. 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 bis Liberazione degli immobili e delle aziende



- Art. 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 bis Liberazione degli immobili e delle aziende
- Art. 46 Restituzione per equivalente



- Art. 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 bis Liberazione degli immobili e delle aziende
- Art. 46 Restituzione per equivalente
- Art. 47 Procedimento di destinazione



- Art. 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 bis Liberazione degli immobili e delle aziende
- Art. 46 Restituzione per equivalente
- Art. 47 Procedimento di destinazione
- Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme

